

**TAR Puglia – Lecce – Sez. II, Sent. n. 12 del 05/01/2008**

*omissis*

**Considerato in fatto e diritto quanto segue.**

La ricorrente, utilmente collocata nella graduatoria del concorso per titoli ed esami per la copertura di 3 posti vacanti nel profilo professionale di avvocato-posizione funzionale “dirigente avvocato”( bando pubblicato nel BURP n. 83 del 20.7.00 e nella G.U. n.78 del 6.10.00), ha impugnato la epigrafata deliberazione del Commissario Straordinario dell’AUSL TA/X dell’11.6.07, nella parte in cui la stessa ha espresso il proprio assenso alla domanda di mobilità volontaria per la copertura del suddetto posto, presentata dall’avv. X, assunta dall’AUSL FG/X in data 29.12.06;

Con riferimento all’eccepito difetto di giurisdizione del Tribunale amministrativo adito devono esprimersi le seguenti considerazioni.

Il Collegio ritiene sussistente, quanto alla questione inerente le modalità di copertura del posto di dirigente avvocato resosi vacante( mobilità o scorrimento graduatoria), la propria giurisdizione, riguardando la questione l’interesse pretensivo della ricorrente, utilmente collocata in graduatoria, allo scorrimento della stessa, con conseguente emersione dei poteri autoritativi della P.A., attinenti alla modalità ( scorrimento della graduatoria di concorso o mobilità) con la quale pervenire alla copertura del posto; la relativa determinazione attiene ad una fase dell’attività autoritativa antecedente alla gestione del rapporto di impiego, sicché impinge interessi legittimi ed è conseguentemente conoscibile dal giudice amministrativo.

Quanto invece alla questione inerente la dedotta illegittimità del provvedimento impugnato, avendo il D.G. della A.U.S.L. di Foggia concesso all’avv. X il nulla-osta alla mobilità presso l’AUSL TA/X, prima del superamento del periodo di prova per il mancato decorso del termine semestrale dall’assunzione ivi stabilito, va invece dichiarata la inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito, risultando tale questione affidata alla giurisdizione del giudice ordinario ex art. 63 D. Legs. N.165/01, atteso che la stessa investe atti inerenti il rapporto di impiego già instaurato tra l’Azienda sanitaria predetta e l’avv. X affidati.

Può prescindere dalle ulteriori censure di inammissibilità del ricorso sollevate dalla difesa delle parti resistenti, in considerazione della infondatezza del medesimo .

La ricorrente ritiene che l’art 18 comma 7 del D.P.R. 483/97, nel prevedere che” Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili”, obbligherebbe la P.A. ad assumere, prioritariamente rispetto all’istituto della mobilità, gli idonei non vincitori di concorso qualora, nel termine di efficacia della stessa, si siano resi disponibili alcuni posti di lavoro , con la conseguenza che tale disposizione avrebbe obbligato l’Azienda intimata a disporre lo scorrimento della graduatoria, prima di far corso all’istituto della mobilità.

L’assunto è infondato.



Invero , la questione posta all'attenzione del Collegio è stata già affrontata di recente da questo Tribunale (sent n.2208/2007) acclarandosi la priorità dell'istituto della mobilità rispetto a quello dello scorrimento di graduatorie ancora valide ed efficaci.

Se è pur vero che, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale richiamato dalla ricorrente, l'efficacia biennale delle graduatorie e la loro conseguente utilizzazione concerne tutti i posti che si renderanno vacanti, con esclusione dei posti di nuova istituzione, al fine di impedire che l'Amministrazione possa essere indotta a crearne di nuovi, dilatando gli organici, per accondiscendere alle pressioni degli idonei in graduatoria( v.ex plurimis, Cons. Stato sez.V 6 agosto 1997 n.871; Cons. stato, sez. V 2 settembre 1993 n.855), purtuttavia, secondo altro consolidato indirizzo, compatibile con il primo e dal quale il Collegio non ha motivo per discostarsi, "la mobilità interna, quale disciplinata dall'art.81 del D.P.R. 28.11.1990 n.384, è istituto che attiene ad esigenze organizzative primarie dell'ente e che, in fase attuativa, non contraddice le determinazioni formali inerenti l'istituzione di nuovi posti in organico. Per il personale sanitario, oltretutto la copertura dei posti per mobilità ha priorità rispetto ad altri tipi di conferimento dei posti stessi, salvo che l'Unità sanitaria Locale non reputi di operare diversamente per motivate esigenze di servizio; il trasferimento a domanda costituisce, pertanto, lo strumento per realizzare una più soddisfacente distribuzione del personale, nell'interesse del miglior andamento dell'azione amministrativa, dovendosi ritenere, per massima d'esperienza, che il dipendente operi con maggior profitto ove non sussistano situazioni di disagio di carattere familiare o locale"( V.Cons. Stato, sez.V ,2 gennaio 1997 n.26).

Con particolare riferimento al settore sanitario, l'art.6, quarto comma , D.P.R. 1° febbraio 1986 n.13 privilegia, per la copertura di posti vacanti, l'istituto della mobilità, disponendo il ricorso allo strumento del pubblico concorso per i soli posti che risultassero ancora da coprire all'esito dei trasferimenti. Detta disposizione è stata ribadita dall'art.24 secondo comma L.11 marzo 1988 n.67, secondo il quale le Unità sanitarie Locali possono procedere ad assunzioni di personale subordinatamente all'avvenuto accertamento dei carichi funzionali di lavoro e alla conseguente utilizzazione dell'istituto della mobilità, ai sensi del cit. art.6 D.P.R. n.13 del 1986.

Inoltre, il D.legs. 165 /2001, disciplinante, per espressa previsione dell'art 1, l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, quindi, anche delle aziende sanitarie, prevede al primo comma dell'art.30 che "Le Amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza" ; inoltre , al successivo 2° comma bis (comma aggiunto dal comma 1-quater dell'art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione) risulta espressamente stabilito che " Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza".

Le norme testè richiamate evidenziano inequivocabilmente l'intento del legislatore di accordare all'istituto della mobilità priorità procedimentale rispetto alla assunzione di nuovo personale pubblico ( anche se alla nuova assunzione si proceda tramite lo scorrimento di graduatorie ancora



efficaci), ciò nell'evidente scopo di contenimento della spesa pubblica inerente il personale di tutte le pubbliche amministrazioni.

Per le considerazioni che precedono il ricorso va quindi in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto.

Sussistono nondimeno giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

Sentiti i difensori in ordine alla definizione nel merito del giudizio, ai sensi degli artt. 3 e 9 della Legge n. 205 del 2000;

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce

In parte dichiara inammissibile ed in parte respinge il ricorso indicato in epigrafe

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 28 novembre 2007

omissis

**Pubblicata il 5 gennaio 2008**